



PROVINCIA DI LIVORNO

SETTORE 7 - "Tutela Ambiente"

AUTORIZZAZIONE n. 72 del 09 APR. 2003

Oggetto: ENEL Produzione Spa – Sede legale Via Regina Margherita 125, 00198 Roma - Insedimento in Comune di Livorno, Via Salvatore Orlando, 15.
Rinnovo autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali.

IL DIRIGENTE

ESAMINATA la domanda in Atti provinciali prot. n. 21460 del 05/06/2000 con la quale la Società ENEL Produzione Spa chiede, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 152/99, il rinnovo dell'autorizzazione n. 131 del 27/10/97 allo scarico in acque superficiali (Canale dei Navicelli) dei reflui del sistema di depurazione a servizio dell'insediamento ubicato in Livorno, Via Salvatore Orlando, 15;

CONSIDERATO che le acque reflue sono costituite da:

- acque meteoriche di dilavamento inquinabili da oli
- acque di raffreddamento (acqua di mare)
- acque di processo acide ed alcaline
- acque reflue domestiche

CONSIDERATO che i reflui afferenti all'impianto di depurazione - composto da un impianto di trattamento di tipo chimico-fisico denominato ITAR - sono costituiti da acque reflue industriali (acque meteoriche di dilavamento inquinabili da oli, acque di raffreddamento costituite da acqua di mare, acque di processo acide ed alcaline);

CONSIDERATO che è altresì presente un impianto di trattamento acque reflue domestiche - denominato VAT 200 e costituito da un dispositivo a raggi UV - il cui scarico è convogliato all'ingresso dell'impianto di trattamento chimico - fisico ITAR;

ESAMINATO il rapporto di ARPAT - Dipartimento Provinciale di Livorno prot. n. U/52/Q152/Z del 09/01/2002, in Atti provinciali prot. n. 15802 del 08/04/2002;

VISTO il Decreto Legislativo 11.05.1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 64 del 21.12.2001 "Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88" ed in particolare l'art. 2 che attribuisce alle Province la competenza nel rilascio dell'autorizzazione di cui trattasi;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 luglio 2002, n. 28/R "Regolamento di attuazione L.R. 21.12.2001, n. 64";

VISTA la Delibera C.P. n. 1132/94 "Prime disposizioni regolamentari attuative delle responsabilità gestionali della dirigenza provinciale" e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATA la propria competenza ai sensi della Disposizione Presidenziale n. 36 del 14.04.2000 "Conferimento di incarico di direzione delle strutture dirigenziali previste dalla deliberazione G.P. n. 157/2000" modificata con Disposizione Presidenziale n. 75 del 31.07.2001;

A U T O R I Z Z A

ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 152/99, la Società ENEL Produzione Spa allo scarico in acque superficiali (Canale dei Navicelli) dei reflui dell'impianto di trattamento acque a servizio dell'insediamento ubicato in Comune di Livorno, Via Salvatore Orlando, 15.

Lo scarico finale deve rispettare i limiti della Tab. 3 (rif. acque superficiali) dell'All. 5 al D.Lgs. n. 152/99 e successive modifiche e integrazioni, ad esclusione del parametro n. 50 (Escherichia coli); il limite per il parametro temperatura è da fissarsi in 35°C.

Ai sensi dell'art. 28 comma 5 D. Lgs. n. 152/99 le acque reflue trattate dall'impianto ITAR dovranno essere conformi alla Tab. 3 (rif. acque superficiali) dell'All. 5 al D.Lgs. n. 152/99; tale conformità dovrà essere conseguita prima della miscelazione delle acque reflue trattate con le acque di raffreddamento.

Ai sensi dell'art. 11 c.1 del DPGRT 24.07.02, n. 28/R, la Società è obbligata a notificare le eventuali variazioni delle caratteristiche quali - quantitative dello scarico all'Amministrazione Provinciale.

La Società dovrà comunicare all'Amministrazione Provinciale (entro il 30 aprile di ogni anno) il quantitativo annuo dei prelievi e degli scarichi.

L'Amministrazione Provinciale si riserva di modificare e/o integrare la presente autorizzazione a seguito delle disposizioni che saranno contenute nella legislazione regionale, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 152/99 e nei Piani di Tutela delle acque di cui all'art. 44 del medesimo Decreto e a seguito della notifica delle variazioni delle caratteristiche quali - quantitative dello scarico.

Ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 152/99 e successive modifiche e integrazioni, la presente autorizzazione, dichiarata esecutiva dal giorno stesso dell'adozione, è valida per un periodo di 4 (quattro) anni.

La domanda di rinnovo deve essere presentata un anno prima della sua scadenza.

Della presente autorizzazione sono stati redatti due originali di cui uno trasmesso alla Società richiedente e l'altro conservato agli Atti di questa Amministrazione (Settore 7 - "Tutela Ambiente"); copia ne è trasmessa al Comune di Livorno e ad ARPAT - Dipartimento Provinciale di Livorno.

